Istituto Omnicomprensivo
"Guido Marcelli"
Piazza Nencetti, 3 - Foiano della Chiana (AR) | Tel. 0575648038
codice fiscale: 80009720519 | codice meccanografico: ARIC818006
mail: aric818006@istruzione.it | pec: aric818006@pec.istruzione.it | www.scuolafoiano.gov.it
MIUR
Unione Europea

Prot. n° *si veda la segnatura informatica*

Foiano della Chiana, 27/10/ 2026

AL SITO WEB DELL'ISTITUTO
ALBO ONLINE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

AGLI ATTI

OGGETTO: Decisione di contrarre, ex art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento diretto dell'acquisto di N. 200 copie del volume "Il mistero di Kaspar Hauser" di Davide Morosinotto, alla Ditta Librerie Giunti SRL Via G.B. Pirelli 30 -20124- Milano P.IVA 00977690239, CIG BD7A91E2E0

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato» ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 Maggio 1924 n°827 e ss.mm.ii;

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii;

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme n materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge n°59 del15/03/1997»;

VISTO l'art. 26 comma 3 della Legge 23 Dicembre 1999, n°488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii,

Firmato digitalmente da BERNARDINI ANNA

VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Interministeriale del 28/08/2018 n.129, in particolare l'art. 44, pubblicato in G.U il 16/11/2018, concernente *"Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"* ai sensi della Legge 107/2015;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante *«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;*

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3, 44 e 45 del succitato D.I. 129/2018;

VISTO Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2025/2028 approvato dal Commissario straordinario in data 29/12/2025 con Delibera n°111;

VISTO **i**l Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026 approvato dal Commissario straordinario con Delibera n°114 in data 21/01/2026 ed accertata la relativa disponibilità finanziaria di cassa, nonché la compatibilità con l'effettiva capienza del relativo capitolo di bilancio per l'affidamento della fornitura in esame;

VISTO il D. Lgs 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'articolo1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTO in particolare l'art. 17, commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023, recante *«Codice dei contratti pubblici»,* il quale prevede che *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art.50, comma 1, lettera b), di importo inferiore ad Euro 140.000,00, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale*;"

Firmato digitalmente da BERNARDINI ANNA

VISTO l'Allegato I.1 al D. Lgs. 36/2023, il quale, all'art. 3 comma 1, lett. d), definisce l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di* previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

VISTO in particolare, l'art. 14 del D. Lgs. 36/2023, il cui comma 1 prevede che "Per l'applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono: […] c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali.

VISTO in particolare, l'art. 50 del D. Lgs. 36/2023, il cui comma 1 prevede che *"Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: […], b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 Euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

VISTO in particolare l'art. 52 del D. Lgs. 36/2023, il cui comma 1 prevede che *"Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 Euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.";*

VISTO in particolare l'art. 53 del D. Lgs. 36/2023, il cui comma 1 prevede che *"Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 […]";*

TENUTO CONTO degli obblighi previsti dalla Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512 riferiti alla categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici e di connettività, per i quali sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione), anche per acquisti di importo inferiore a 5.000 Euro ("*Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni*

Firmato digitalmente da BERNARDINI ANNA

pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.a. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti");

VISTO l'art.1, comma 449 della L.296 del 2006, come modificato dall'art.1, comma 495, L. n°208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni stipulate da CONSIP S.P.A *("Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative […] sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro.;*

VISTO l'art.46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale "*Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 Aprile 2016 n°50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da CONSIP S.P.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa*

CONSIDERATO di affidare la fornitura di cui all'oggetto alla Ditta Librerie Giunti SRL Via G.B. Pirelli 30 -20124- Milano in considerazione del prezzo offerto ritenuto congruo**;**

CONSIDERATA la necessità di rendicontare alla propria utenza a norma dell'art.1713 del Codice Civile, le scelte operate fornendo adeguati strumenti per valutare la congruità tecnica delle proposte formulate dalla ditta rispetto alle esigenze di maggior efficienza, sicurezza, qualità del servizio offerto, nonchè copertura possibile dei rischi;

RITENUTO pertanto di dover provvedere urgentemente in merito mediante affidamento diretto del servizio di cui sopra ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. LGS. 36/2023;

CONSIDERATO che si è svolta una trattativa diretta con l'operatore economico Ditta Librerie Giunti SRL con sede sita in Via G.B. Pirelli 30 -20124- Milano;

Firmato digitalmente da BERNARDINI ANNA

CONSIDERATO che questa stazione appaltante intende pertanto affidare l'acquisto di N.200 copie del volume "Il mistero di Kaspar Hauser" di Davide Morosinotto alla Ditta Librerie Giunti SRL con sede sita in Via G.B. Pirelli 30 -20124- Milano, per un importo contrattuale complessivo pari ad Euro 2720,00.

RILEVATO che l'importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, previsto dall' art.45 comma 2 lettera a ex D.I. 28 Agosto 2018, n°129 "determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture inferiore ad Euro 10.000,00 ovvero superiore a 10.000,00 Euro" ma "Inferiore a 40.000,00 Euro";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.L. 95/2021, convertito dalla L. 135/2012, il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una Convenzione CONSIP avente ad oggetto la servizi/forniture comparabili con quello oggetto di affidamento;

TENUTO CONTO che l'Istituto, trattandosi di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettera b, D. L.gs 36/2023, non ha richiesto, ai sensi dell'art. 53, comma 1 all'operatore economico la prestazione della garanzia provvisoria;

VISTO in particolare l'art. 49 del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che "1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione. 2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. 3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6. 42;

TENUTO CONTO che, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art.49, comma 4 del D. Lgs.36/2023, il suddetto operatore può essere rinvitato previa accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa;

CONSIDERATO che per espressa previsione dell'art. 55, comma 2 del D. Lgs. 36/2023, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nonché di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e senza impugnazioni del bando o della lettera di invito, o con impugnazioni o già respinte con decisione definitiva, di appalti basati su un accordo quadro e di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione, i termini dilatori di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contatto, previsti dall'art. 18, commi 3 e 4;

Firmato digitalmente da BERNARDINI ANNA

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza sono pari ad Euro 0/zero, trattandosi di mero affidamento della fornitura di materiale di consumo;

CONSIDERATO che il valore economico dell'affidamento è pari a € 2720,00.

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.2, art. 3 comma 1 lettera b), il cui comma 1 prevede che "Il contratto è stipulato per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato […]";

VISTO in particolare l'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che "*1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.[…] L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell' atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento. 3. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto. […]*";

VISTO in particolare l'art. 114 del D. Lgs. 36/2023, il cui comma 7 prevede che "Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.";

RITENUTO che la Prof.ssa Anna Bernardini Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea a ricoprire l'incarico di RUP (Responsabile Unico del Progetto) per l'affidamento in oggetto, in quanto

soddisfa i requisiti richiesti dall'art.15 del D.Lgs 36/2023, dall'Allegato I.2 e dall'art .5 della legge 241/1990, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

VISTO l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità, ri9chie- sti per la partecipazione alla procedura d'appalto di cui agli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023, restando inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle stesse: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita auto-dichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all' articolo 94 e se- guenti del D. Lgs. 36/2023, dalla quale risulti l'assenza delle cause di esclusione automatiche previste dagli articoli 94 e 95 del D. Lgs 36/2023; inserirà nel contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, la comunicazione all'ANAC e la sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedi- mento;

CONSIDERATO che il nuovo *"Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico"* (FVOE), come disciplinato dall' Anac con la deliberazione 464/2022, permette alle SA l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici e che tale Fascicolo consente inoltre agli operatori economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico;

CONSIDERATO che il FVOE è obbligatorio per tutti gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 Euro, indipendentemente dalla tipologia di procedura

Firmato digitalmente da BERNARDINI ANNA

utilizzata e quindi, anche per gli affidamenti diretti e che nel caso in cui, infatti, venga acquisito uno smart Cig non è possibile utilizzare il FVOE, per cui la verifica dei requisiti deve essere eseguita con le modalità previgenti.

VISTO l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («*Misure urgenti in materia di sicurezza*»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara
CIG : BD7A91E2E0

Tutto ciò visto, richiamato e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto; nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»

DECIDE

di autorizzare, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D.LGS. 36/2023, l'affidamento diretto alla Ditta Librerie Giunti con sede legale sita in Via G.B. Pirelli 30 -20124- Milano per un importo contrattuale complessivo pari ad Euro 2720,00.

- di autorizzare la spesa complessiva di Euro 2720,00 e pertanto di impegnare tale somma, la quale verrà imputata alla scheda A.3.4 dell'esercizio finanziario 2026;

- che si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica e previo riscontro di corrispondenza della fornitura in oggetto con quanto concordato con la società fornitrice;

- che ai sensi dell'art.15 del D.Lgs 36/2023 e dell'art .5 della legge 241/1990, il Responsabile Unico del Progetto è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Bernardini;

- che la presente decisione di contrarre verrà pubblicata sia nell' Albo on line che nell'area Amministrazione Trasparente, sezione bandi di gara e contratti, in conformità agli obblighi previsti dal D. Lgs 33/2023 e delle altre disposizioni normative vigenti in materia di trasparenza amministrativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Bernardini

Firmato digitalmente da BERNARDINI ANNA